



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
COMUNI DI CARASCO, CICAGNA, COGORNO, COREGLIA
LIGURE, , FAVALE DI MALVARO, LEIVI,
LORSICA, LUMARZO, MOCONESI, NEIRONE, ORERO, S.
COLOMBANO CERTENOLI, TRIBOGNA, BARGAGLI

ALLEGATO 8
CALCOLO PENALITA' PER MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CALCOLO PENALITA' PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'Appaltatore è tenuto al conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'Art. 1, comma 2 della legge Regione Liguria 1 dicembre 2015, n. 20, o da nuova normativa che dovesse essere emanata successivamente all'affidamento del contratto.

L'obiettivo minimo di raccolta differenziata, definito secondo l'offerta presentata dall'aggiudicatario, dovrà essere raggiunto a partire dall'anno solare di avvio del servizio, facendo riferimento ai dati relativi alle mensilità ricadenti nel periodo di gestione del servizio a regime, a decorrere dal secondo mese di avvio dello stesso. Per l'ultimo anno di esecuzione del contratto il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata è calcolato in proporzione ai soli mesi di vigenza contrattuale.

A seguito dell'accertamento annuale da parte della Regione Liguria dei quantitativi di raccolta differenziata conseguiti nell'anno solare precedente a quello in corso, ciascun Comune, per quanto di competenza, rileva l'avvenuto o il mancato raggiungimento da parte dell'Appaltatore dell'obiettivo di legge.

Il mancato raggiungimento da parte dell'Appaltatore, per cause imputabili allo stesso, degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata comporta una penale pari all'importo dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per lo smaltimento in discarica a cui si somma una decurtazione del canone commisurata allo 0,5 per mille per ogni punto non raggiunto.

L'importo così determinato è portato in diminuzione del corrispettivo contrattuale dovuto da ciascun Comune in occasione del primo pagamento utile mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal concessionario, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

La tariffa che deve essere presa in considerazione per il calcolo delle eventuali penalità per i maggiori conferimenti in discarica è quella per il rifiuto secco residuo indifferenziato, pari all'importo unitario corrisposto da ciascun Comune in ogni anno di vigenza del contratto. La tariffa è composta dalla somma del costo di smaltimento più il tributo speciale per il conferimento in discarica più i costi di trattamento e cernita, oltre IVA.